

## INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO E FILOSOFIA DELLA CULTURA

RENATO TREVES,  
professore ordinario nell'Università di Milano,  
Italia

Pochi anni fa, il Caiani (in un libro in cui ha analizzato la situazione della scienza giuridica in Italia e pochi mesi or sono il Bobbio e lo Scarpelli, in due articoli in cui hanno esaminato la situazione della filosofia del diritto nel nostro paese,<sup>1</sup> sono stati sostanzialmente concordi nel rilevare come in questi ultimi tempi si sia manifestato un notevole ravvicinamento fra i cultori di questi due diversi campi di studio e come questo ravvicinamento sia dovuto fra l'altro al fatto che i filosofi del diritto dimostrano oggi un interesse minore per i tradizionali problemi della loro disciplina e concentrano invece i loro sforzi per approfondire quegli stessi problemi dell'esperienza giuridica, dei suoi procedimenti e dei suoi metodi attorno a cui si concentrano anche gli sforzi dei giuristi positivi.

Pensando a questi rilievi e all'esattezza di questi rilievi, non nego d'aver provato una certa sorpresa nel constatare che, di questa convergenza degli sforzi di giuristi e di filosofi del diritto italiani e dell'opera da loro compiuta in questi ultimi anni per approfondire i problemi indicati, non abbia tenuto il dovuto conto Luis Recaséns Siches in un suo recente libro intitolato *Nueva filosofía de la interpretación del derecho*,<sup>2</sup> libro in cui, per altro, l'illustre filosofo del diritto spagnolo che risiede da molti anni in America, ha dimostrato di essere assai informato sulla letteratura francese, tedesca, spagnola e americana relativa all'argomento. Questo fatto che evidentemente non giova al libro del Recaséns, non diminuisce però di molto l'interesse che può presentare per noi, ma in certo senso può accrescerlo perchè il libro stesso, così come è, ci dimostra come un noto studioso che lavora da anni in un ambiente diverso dal nostro e che ha avuto scarsi contatti colla nostra dottrina,<sup>3</sup> senta oggi un vivo interesse per molti problemi attorno a cui si concentra l'attenzione dei filosofi e dei giuristi italiani e affermi esigenze e segua tendenze analoghe a quelle che sono affermate e sentite da alcuni

<sup>1</sup> Caiani, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, 1955, introduzione Bobbio, *La filosofia del diritto in Italia*, in "Jus", 1957, p. 183 ss.; Scarpelli, *I compiti della filosofia del diritto*, in "Monitore dei Tribunali", 1957, pp. 196 ss.

<sup>2</sup> Recaséns Siches, *Nueva filosofía de la interpretación del derecho*, México, 1956. Nel testo si citano tra parentesi le pagine di questo libro.

<sup>3</sup> Il Recaséns ricorda, ma solo incidentalmente, i contributi di Max Ascoli e di Francesco Carnelutti allo studio del problema dell'interpretazione. Cfr., *Nueva filosofía...*, cit., p. 27.

studiosi nel nostro paese. Darò quindi ora qualche cenno informativo e critico su questo libro.

Il punto di partenza del libro che esaminiamo si può dire che risieda sostanzialmente nell'affermazione dell'esigenza di reagire contro le tendenze che cercano di ridurre il diritto ad una semplice struttura logico-formale di tipo matematico. Queste tendenze, che nel secolo scorso si sono manifestate nella scuola esegetica francese e in altre correnti di pensiero, si ricollegano, dice il Recaséns, ad una concezione del diritto e del suo processo di realizzazione che il Liliard riassume nei seguenti termini: "Il diritto è la legge scritta; gli articoli del codice sono teoremi dei quali occorre dimostrare il reciproco rapporto e dai quali si debbono dedurre le logiche conseguenze. Il giurista puro è un geometra: l'educazione puramente giuridica è puramente dialettica. Il compito del magistrato o dell'avvocato consiste essenzialmente nel dipanare i fili delle questioni e nel ricollegare i singoli elementi di tali questioni a questa o a quella delle regole che sono enunciate dalle leggi. Questo compito consiste quindi in complesso nel risolvere dei problemi" (p. 152).

Affermando l'esigenza di reagire contro queste tendenze formalistiche e contro queste concezioni logico-matematiche del diritto, il Recaséns non vuole però escludere completamente l'uso della logica formale tradizionale nel campo del diritto. Egli riconosce anzi la necessità di ricorrere all'uso di questa logica nella costruzione dei concetti e dei sistemi di teoria generale, e afferma soltanto che tale logica è estranea al processo di individualizzazione e di realizzazione del diritto e non può essere quindi la logica che serve a studiare il diritto nella sua esperienza concreta. Le correnti di pensiero a cui abbiamo accennato e contro cui il Recaséns rivolge le proprie critiche, riducendo il diritto a struttura logico-formale, commettono infatti secondo lui due diversi errori. In primo luogo, commettono l'errore di identificare il diritto colla legge senza rendersi conto che il diritto "non consta solamente delle norme generali contenute nelle leggi e nei regolamenti, ma consta anche, come il Kelsen insegna, di norme particolari create nei negozi giuridici... così come di norme create dalle corporazioni, istituzioni e associazioni... e soprattutto consta anche delle norme individualizzate nelle sentenze dei giudici e nelle risoluzioni amministrative" (p. 163). In secondo luogo, le correnti formalistiche su indicate commettono anche l'errore di ritenere che le norme particolari e le norme individuali possano essere ricavate dalle norme generali con semplici procedimenti logico deduttivi e con mere operazioni meccaniche di tipo sillogistico, senza rendersi conto che, per la produzione del primo tipo di norme, sono necessari procedimenti e operazioni del tutto diverse che possano introdurre cioè quegli elementi assiologici e quei giudizi di valore che, secondo il Recaséns, accompagnano sempre l'ordinamento giuridico in tutto il suo processo di realizzazione e che penetrano nel medesimo "attraverso un numero infinito di pori" e in modo tale da "impregnarlo" nella sua totalità p. 245).

Nel reagire contro le concezioni giuridiche formalistiche e nel rilevare questi ed altri errori commessi dalle medesime, il Recaséns non si illude certo di dire delle cose nuove. Egli sa benissimo che, con ciò, sostanzialmente, accoglie e segue un movimento di pensiero che in quest'ultimo mezzo secolo è andato sempre più aumentando di estensione e di importanza. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente pensare alle critiche che, contro il formalismo giuridico, specialmente nel campo dell'interpretazione, sono state mosse nei diversi paesi: in Francia, dal Geny, dal Cruet e da numerosi altri avversari delle correnti che si riattaccano alla scuola dell'esegesi; in Germania, dallo Jhering e dai molti seguaci della scuola del diritto libero e della giurisprudenza degli interessi; in Inghilterra e in Nord-America, dal Pollok, dal Holmes, dal Pound, dal Cardozo, dal Frank e da altri sostenitori della giurisprudenza sociologica e del realismo giuridico. Un'ampia e attenta analisi delle dottrine di questi e di altri pensatori, che sostanzialmente accetta e segue, serve però a far scoprire al Recaséns quello che ritiene sia il lato debole delle dottrine medesime; serve cioè a fargli osservare che tali dottrine, credendo di svolgere una "offensiva contro la logica", contro la logica in generale, possono indurre i giuristi e specialmente i giudici ad affidarsi esclusivamente al loro sentimento soggettivo e alla loro ispirazione personale e magari ad assumere atteggiamenti irrazionalistici senza comprendere che non è necessario giungere a questo estremo in quanto la loro offensiva contro la logica in realtà non è una offensiva rivolta contro tutta la logica, ma solo contro una parte di essa e precisamente contro quella logica formale tradizionale di tipo matematico (non meglio precisata dal Recaséns) che ci fornisce gli strumenti necessari per conoscere e spiegare i fenomeni della natura e non già contro quell'altra logica di cui ci si serve per studiare i fenomeni umani, sociali e culturali.

Nell'aver rilevato questo lato debole delle correnti anti-formalistiche, correnti a cui pur tuttavia si sente assai vicino, il Recaséns ritiene che consista quella che egli chiama la "novità" del suo libro. Lo scopo principale di esso consiste infatti nell'avvertire l'interprete e specialmente il giudice che l'esigenza di abbandonare la logica formale tradizionale non deve spingerlo ad abbandonare tutta la logica e tanto meno a passare all'irrazionalismo, ma deve spingerlo soltanto ad abbandonare un tipo particolare di logica per seguirne un altro tipo più adatto al proprio lavoro; un altro tipo di logica che il Recaséns cerca di definire e di descrivere ricollegandosi alla così detta filosofia della cultura.

Per comprendere con maggiore esattezza la natura e il significato di questo collegamento è necessario ricordare i precedenti lavori del Recaséns e specialmente la sua opera più importante intitolata *Vida humana, sociedad y derecho*, opera in cui, ispirandosi all'insegnamento del filosofo spagnolo Ortega y Gasset e, attraverso a questo, al pensiero del Dilthey e di molti altri filosofi tedeschi della cultura, l'autore ha svolto una concezione del diritto che si può dire costituisca la premessa necessaria per intendere quale è il tipo di

logica di cui qui si parla. Nel libro indicato egli infatti non ha soltanto respinto le concezioni formalistiche del diritto, ma ha respinto anche, tanto quelle dottrine che concepiscono il diritto come un mero fatto naturale, quanto quelle altre che lo concepiscono come un puro valore ideale e, contro queste ultime dottrine ha affermato che il diritto non appartiene nè al mondo dei fatti, nè a quello dei valori, ma appartiene invece ad un mondo intermedio ove i fatti realizzano valori e ove i valori si realizzano nei fatti; appartiene cioè al mondo della cultura, dell'attività, della vita umana. Appartenendo a questo mondo intermedio, essendo precisamente "una forma della vita umana oggettivata" il diritto, secondo il Recaséns, non si realizza in base alle regole della logica formale che "studia le connessioni ideali che sono gli strumenti necessari per conoscere i fenomeni del mondo fisico" e non si realizza neppure irrazionalmente, cioè al di fuori di ogni regola logica, ma si realizza in base alle regole di un'altra logica, che è in sostanza la logica del mondo umano, del mondo della cultura. Più precisamente, secondo il Recaséns, il diritto nel suo processo di realizzazione si serve degli strumenti che ci sono offerti da quella "logica della ragion vitale", o "logica della ragion storica", di cui tanto parla Ortega y Gasset nell'opera sua e che è una logica che ha rinunciato alle pretese di generalità e di assolutezza proprie della logica tradizionale e che è limitata, circoscritta, localizzata nell'ambito della particolare situazione in cui ciascuno di noi trova che, col riconoscere i propri limiti, col circoscriversi, col localizzarsi, ci fa comprendere in ogni istante quale è la natura di quella situazione e quale è quindi la via che dobbiamo seguire per compiere le nostre azioni e per realizzare i nostri progetti di vita.<sup>4</sup>

Questo fatto per cui il diritto non si realizzerebbe seguendo le regole della logica formale tradizionale e non si realizzerebbe neppure al di fuori di ogni regola logica, ma si realizzerebbe invece seguendo una logica diversa dalla tradizionale e seguendo precisamente la logica della ragion storica, della ragion vitale, è un fatto che, secondo il Recaséns non risulta soltanto implicitamente dalle considerazioni generali svolte nella sua opera principale, ma risulta anche da altre considerazioni particolari che egli svolge nel suo nuovo libro sull'interpretazione. Secondo il Recaséns quando gli interpreti e specialmente i giudici, rilevano l'insufficienza della logica tradizionale e osservano che la rigorosa applicazione di essa al caso concreto condurrebbe a risultati inammissibili, fanno questi rilievi e queste osservazioni non già in base ad un semplice sentimento o ad un mero capriccio che sfugge ad ogni regola logica, ma li fanno in base a delle ragioni precise, a dei ragionamenti impeccabili che non sono però quelli propri della logica tradizionale e che sono invece quelli propri della logica della ragion storica, della logica della ragion vitale che in questo libro è chiamata anche "logica del ragionevole". Non si deve dimenticare, dice il Recaséns, che "le norme giuridiche sono

<sup>4</sup> Recaséns Siches, *Vida humana, sociedad y derecho*, 2ª ed., México, 1946, *passim* e spec. pp. 92 ss., 133 ss.

vita umana oggettiva in quanto stanno lì come programmi, come norme di condotta” e non si deve dimenticare neppure che quando tali norme “sono compiute dal soggetto e quando sono soprattutto applicate dagli organi giurisdizionali sono vissute di nuovo attualmente da coloro che le compiono e le attuano e sono quindi forme di vita viva, cioè presente, reale, effettiva”. Ora appare a lui evidente che il procedimento che, individualizzandole e applicandole, fa rivivere le norme giuridiche e che, facendole rivivere, introduce sempre in esse, come dicemmo, qualche elemento nuovo di carattere valutativo, non possa essere un procedimento che segue la logica formale e debba essere invece un procedimento che segue la logica del ragionevole che è sostanzialmente “la logica dell’azione umana riferita a valori e diretta alla realizzazione di fini” (p. 139). Secondo questa logica, di fronte ad ogni caso in cui si deve interpretare ed applicare la legge, noi non dobbiamo infatti procedere razionalmente, cioè seguendo i dettami della logica tradizionale, ma ragionevolmente, cioè “cercando di renderci conto della realtà e del significato dei fatti, considerando i valori a cui si ispira l’intero ordinamento giuridico positivo e i valori complementari che possono essere prodotti dal giudice conformemente a questo ordinamento e armonizzando infine gli uni con gli altri elementi fino a giungere ad una soluzione soddisfacente” (p. 175).

Il fatto che la vita del diritto o, come si suol dire, l’esperienza giuridica si svolga servendosi, non già delle regole della logica tradizionale, ma bensì di quelle della logica del ragionevole, oltre che da queste considerazioni sulla natura della norma e del suo procedimento di individualizzazione e di realizzazione può essere provato ancora da altre considerazioni relative al procedimento con cui il giudice emana la sentenza e al significato della sentenza stessa. Secondo il Recaséns, è un errore il credere che il giudice nell’emanare la sentenza proceda con metodo sillogistico e che la sentenza non sia altro che la conclusione di un sillogismo. Già il Dewey, egli ricorda, in alcuni scritti sul metodo logico nel diritto, ha avvertito che “la logica deduttiva deve essere abbandonata come strumento principale e decisivo per giungere alla sentenza e che deve essere sostituita da una logica diversa, cioè da un tipo di logica che, invece di avere il suo punto di partenza nei precedenti, abbia invece il suo centro di gravità nella considerazione delle conseguenze e sia così una logica di previsione delle probabilità anziché essere una logica di deduzione delle certezze” (p. 89). È il Recaséns, a cui non sfuggono i punti di contatto che uniscono il pensiero del Dewey a quello di Ortega y Gasset, in base all’insegnamento di entrambi questi pensatori e specialmente in base alla constatazione empirica dei fatti, afferma che in realtà il giudice che compie con scrupolo il proprio lavoro non cerca quasi mai il principio generale in cui deve essere fatto rientrare il caso particolare che deve essere sottoposto al proprio giudizio, ma comincia quasi sempre da un’intuizione “da una vaga anticipazione di una conclusione (o di varie conclusioni disgiuntive) e poi cerca principi e rileva dati che, o gli servono gli uni e gli altri a dare un fondamento alla conclusione a cui è giunto con un

atto di valutazione, o gli permettono di poter scegliere ragionevolmente fra le varie conclusioni che gli si offrono in forma disgiuntiva” (p. 240). Così, per Recaséns, la sentenza non è un sillogismo che come tale si compone di tre distinti elementi, cioè delle due premesse e della conclusione, ma è invece una “totalità unitaria di significato” una “struttura” nel senso in cui questo termine è usato dai seguaci della *Gestaltpsychologie*; non è cioè un tutto che si compone di parti indipendenti e che non è altro che la somma delle sue parti, ma è invece un tutto che si compone di elementi inseparabili e che invece di essere la semplice somma di questi elementi è qualcosa di più e di diverso dalla somma stessa.

All’inizio di quest’articolo, ho espresso il mio rammarico nel rilevare che il Recaséns non ha tenuto il dovuto conto della nostra recente letteratura sull’argomento. Se ciò egli avesse fatto, forse avrebbe potuto approfondire meglio alcune questioni ed elaborare maggiormente alcune parti del suo libro. Non mi pare però che sia ora il caso di insistere su questo punto e tanto meno di soffermarci ad indagare quali sono i legami che uniscono la dottrina contenuta nel libro di Recaséns con quelle svolte in questi ultimi anni da numerosi studiosi italiani e quali sono le differenze che la separano dalle stesse.

Senza soffermarmi dunque su questo argomento particolare, credo che sia ora invece opportuno considerare senz’altro le parti dell’opera del Recaséns che mi sembrano più interessanti e più degne di essere esaminate e discusse. E fra queste posso mettere in evidenza anzitutto quello in cui egli ha cercato di valersi dei principi e dei metodi della filosofia della cultura per superare e direi quasi eliminare l’alternativa che divide il pensiero giuridico fra due tendenze estreme ed opposte: quella di coloro che, in nome della certezza e dell’ordine, affermano l’esigenza di attenersi scrupolosamente ai dettami della logica formale tradizionale, e quella di coloro che, in nome dell’equità e della giustizia, affermano l’esigenza di abbandonare la logica per fare quanto loro indica l’intuizione, il sentimento, la fede. Si può forse sollevare qualche dubbio sull’utilità di questo sforzo osservando che l’alternativa di cui si tratta non si presenta oggi in termini molto precisi e non costituisce un problema veramente grave. Dirò subito che il Recaséns si rende perfettamente conto della situazione attuale. Da un lato egli rileva infatti che le classiche correnti formalistiche della scuola dell’esegesi e della giurisprudenza concettuale non sono oggi più seguite o, se lo sono, lo sono con tali riserve, eccezioni e modificazioni da non poter più essere considerate come semplice espressione della logica tradizionale. Dall’altro lato, egli rileva che anche le correnti antiformalistiche non conducono quasi mai fino in fondo la loro offensiva contro la logica e riconoscono anzi spesso che la logica deve avere una parte nel diritto, una parte “che sembra ineliminabile”. La considerazione che nell’epoca attuale l’alternativa fra formalismo e antiformalismo non si presenti in termini molto precisi non diminuisce però la gravità del problema in esso implicito. Non si può infatti dimenticare che ci sono state epoche non troppo



lontane dalla nostra in cui l'alternativa medesima si è presentata con grande nettezza e in modo tale da porre un problema di indubbia gravità. Penso all'epoca del nazismo in Germania in cui molti giuristi, sostenitori di quel regime, si valsero degli argomenti indubbiamente validi contro il formalismo per sviluppare i motivi del volontarismo irrazionalistico e per sostenere le loro concezioni che riducevano il diritto alla incontrollata e incontrollabile decisione politica dei capi. In quell'epoca, ebbero, secondo me, un'importanza notevole le opere di quegli scrittori che, opponendosi alle dottrine ufficialmente dominanti, cercarono di superare l'alternativa in questione considerando il diritto come un prodotto della vita e della cultura e affermando che, da un lato, chi concepisce il diritto come uno schema formale vuoto dimentica che il diritto stesso svolge una funzione precisa per lo sviluppo e il progresso della società politica e che, dall'altro, chi concepisce il diritto come una semplice manifestazione di volontà politica dimentica che dalla società non si possono eliminare certi criteri di regolarità e certe esigenze di certezza. Per questa ragione, non molto tempo fa, ho creduto opportuno di segnalare l'importanza dell'opera di Hermann Heller che, in quel periodo veramente drammatico della scienza giuridica tedesca, ha fatto queste affermazioni e ha sviluppato i principi della filosofia della vita e della cultura nel senso ora indicato.<sup>5</sup> E per questa stessa ragione, mi è sembrato opportuno di esaminare que otra questo libro de Recaséns che, una situazione non certo drammatica e in un ambiente culturale non certo simile a quello in cui lavorava lo Heller, ricollegandosi a fonti anche assai diverse, ha messo in evidenza il significato e l'importanza che possono avere i principi di questa filosofia per lo studio del problema dell'interpretazione e ha spiegato come, in base ai principi stessi, si possa superare l'alternativa tra formalismo e antiformalismo e spiegare come il diritto svolga essenzialmente una funzione mediatrice, diretta a conciliare "lo schematismo della norma con la variopinta singolarità delle situazioni della vita, gli interessi dell'individuo e gli interessi della collettività, il logos e la storia, la stabilità e il cambiamento" (p. 282).

Nell'attribuire al Recaséns il merito di essersi valso dei principi e dei metodi della filosofia della cultura per lo studio del problema dell'interpretazione giuridica, non voglio però certo dire che egli si sia messo con ciò su di una via completamente nuova. È ben noto il fatto che una gran parte dei giuristi specialmente tedeschi i quali hanno sostenuto che nell'interpretazione intervengono giudizi di valore si sono richiamati dal più al meno ai principi e ai metodi della filosofia dei valori e quindi implicitamente anche alla filosofia della cultura. Ed è analogamente noto il fatto che molti filosofi che hanno svolto una concezione del diritto che si fonda su questa filosofia, si sono occupati spesso, e con vivo interesse, del problema dell'interpretazione. Basta pensare, a questo proposito, a M. E. Mayer e alla sua teoria sulle norme di cultura, o al Radbruch e alla sua concezione della interpretazione come

<sup>5</sup> Treves, "La dottrina dello Stato di Hermann Heller", in *Riv. trim. di dir. pubbl.*, 1957, p. 50.

“un miscuglio inscindibile di elementi teorici e pratici, conoscitivi e creativi, produttivi e riproduttivi, scientifici e soprascientifici, oggettivi e soggettivi”.<sup>6</sup> Di fronte a queste e ad altre dottrine giuridiche che si fondano sui presupposti della filosofia della vita e della cultura si può dire quindi soltanto che la parte più interessante del libro del Recaséns consiste nell’aver cercato di stabilire un più stretto legame fra la logica di questa filosofia e il metodo seguito dalle correnti giuridiche antiformaliste allo scopo di dare agli interpreti e soprattutto ai giudici che seguono queste correnti un maggior senso di sicurezza e una maggior fiducia in loro stessi e nel loro lavoro. In altri termini, si può dire soltanto che la parte più interessante del libro del Recaséns consiste nell’aver cercato di rendere coscienti gli interpreti e specialmente i giudici che quando, nel compiere il proprio lavoro si vedono costretti ad abbandonare la via indicata dalla logica tradizionale che li condurrebbe a risultati contrari alla propria coscienza e decidono di seguire una via diversa che li conduce a risultati conformi ad essa, non seguono con ciò una via che può essere giudicata arbitraria e non hanno bisogno di mascherare il loro operato con ragionamenti artificiosi. Essi seguono invece una via che deve essere considerata legittima perchè è, pur sempre, la via della logica, non però della logica formale tradizionale che non serve nel campo dell’interpretazione, ma bensì la via della “logica del ragionevole” che è sostanzialmente la logica che regge il diritto nel processo della sua esperienza concreta.

Ma si può dire che questa logica del ragionevole sia stata descritta e determinata dal Recaséns in modo tale da fornire delle regole sufficientemente sicure a cui i giudici possono attenersi per giudicare secondo equità e giustizia? Più di trent’anni fa, lo Stammler, esaminando la teoria secondo la quale il giudice dovrebbe giudicare secondo le così dette “norme di cultura”, rilevava l’indeterminatezza di questo tipo di norme e chiedeva ai sostenitori di questa teoria “in che senso debbono essere concepite queste norme di cui si parla con tanta leggerezza? Da dove provengono? Che aspetto presentano?”.<sup>7</sup> Uguali rilievi e analoghe domande potremmo forse fare oggi ancora a proposito della dottrina non molto diversa esposta dal Recaséns là dove questi afferma che il giudice deve giudicare seguendo le regole della logica del ragionevole. Egli ci spiega che si tratta di una logica che invece di prescindere dalle situazioni di tempo e di luogo come fa la logica tradizionale, considera queste situazioni e le descrive e le determina in ogni istante affinché si possa sempre agire conformemente ad esse. Questa spiegazione è senza dubbio importante, ma si può dire che sia anche sufficiente? Il Recaséns riconosce che di fronte ad ogni caso concreto c’è sempre una quantità, sia pur limitata, di soluzioni possibili, ci dice che secondo la logica del ragionevole il giudice deve scegliere entro i limiti di quelle soluzioni possibili e non prescindendo da esse, ma non ci dice però quale deve essere il criterio della sua scelta. La scelta, secondo quanto afferma a proposito della sentenza,

<sup>6</sup> Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Leipzig, 1932, p. 111.

<sup>7</sup> Stammler, *Der Richter*, Berlin, 1924, cap. VII.



dovrebbe muovere da una “vaga anticipazione di una conclusione”, “da una specie di intuizione” che è al di fuori della logica e dovrebbe poi essere controllata servendosi della logica, ma di quale logica? Della logica del ragionevole, dice il Recaséns. Ma in che cosa differiscono le operazioni di controllo fatte in base alla logica del ragionevole dalle operazioni di controllo fatte in base alla logica tradizionale? I casi concreti che il Recaséns presenta e analizza con ampiezza e direi quasi con minuzia non mi sembra che ci illuminino sufficientemente su questo punto. Sebbene rivolga soprattutto la sua attenzione alla logica del ragionevole, il Recaséns, lo abbiamo visto, non è certo un deciso avversario della logica tradizionale come lo sono altri ben noti filosofi della cultura. Ma questa logica tradizionale a cui attribuisce un ruolo importante nel diritto avrebbe dovuto essere da lui definita in modo più preciso. Non si può non provare un senso di disorientamento quando si rileva che con questa denominazione egli intende indicare genericamente le logiche di Aristotele, di Bacone, di Stuart Mill e di Husserl che “studiano le connessioni ideali che sono gli strumenti necessari per conoscere idee o per conoscere realtà naturali” (p. 128). Il Recaséns afferma che sulla base della logica tradizionale deve fondarsi tutto il lavoro teoretico della determinazione dei concetti e della costruzione dei sistemi giuridici ed esclude soltanto la possibilità che essa intervenga nel lavoro pratico di individualizzazione e interpretazione delle norme in quanto questo lavoro deve svolgersi invece sulla base della logica del ragionevole. Ma è possibile, ci domandiamo noi, fare una distinzione così netta fra questi due diversi tipi di lavoro e fra questi compiti da attribuire ai due diversi tipi di logica? Nel determinare i concetti giuridici e nel costruire il sistema, non si svolge forse anche, almeno in parte, un lavoro interpretativo e quindi pratico? E nell’interpretare le norme, non interviene forse anche, almeno in parte, un lavoro di carattere conoscitivo e quindi teoretico? Per di più, avendo fatto la distinzione fra questi due diversi tipi di logica che reggono i due diversi tipi di lavoro giuridico: la logica tradizionale e la logica del ragionevole, non pensa il Recaséns che sarebbe stato forse opportuno spiegare in quale rapporto si trova la distinzione da lui fatta con altre distinzioni che sogliono fare i logici moderni quale ad esempio quella fra linguaggio conoscitivo e linguaggio prescrittivo, o quella fra logica e retorica?

Queste ed altre domande che mi vengono alla mente leggendo il libro del Recaséns non hanno certo lo scopo di porre in dubbio il suo valore, ma hanno solo lo scopo di spiegare come la lettura di questo libro sia interessante e suggestiva. E a questo proposito desidero qui infine richiamare l’attenzione su di un punto che a me pare molto importante, cioè sul tentativo compiuto in questo libro di ravvicinare la filosofia della cultura, che l’autore segue e che è sostanzialmente la filosofia tedesca della cultura così come è stata vista e interpretata da Ortega y Gasset, con le concezioni svolte dalla filosofia americana e specialmente dalla filosofia del Dewey. Malgrado le differenze che le separano, a me pare infatti che si siano delle possibilità di ravvicinare

queste due correnti di pensiero (e Ortega y Gasset negli ultimi anni della sua vita se ne è reso perfettamente conto). A me pare soprattutto che questo ravvicinamento possa essere fecondo di utili sviluppi, non solo per meglio spiegare quali sono i procedimenti e i metodi dell'interpretazione di cui il Recaséns qui si occupa, ma anche per determinare con maggiore esattezza il concetto di cultura che, nella filosofia, nella storiografia e nella sociologia dell'età contemporanea è stato ampiamente utilizzato e discusso, non soltanto dai pensatori tedeschi, ma anche, e non in misura minore, da quelli americani.